



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF035

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

<b>OGGETTO</b>	<b>TASSA ANNUALE SUI LIBRI SOCIALI ENTRO IL 16 MARZO</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART.23 TARIFFA DPR 641/72; CM 41/2011; RM 170/2000; CM 108/96
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>23/02/2018</b>

Sintesi: entro il prossimo 16/03/2018 le società di capitali sono tenute, come di consueto, al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.

Le regole sono rimaste immutate rispetto allo scorso anno e, pertanto, il versamento resta fermo a:

- € 309,87: se il capitale sociale (o il fondo di dotazione) non è superiore a € 516.456,90
- € 516,46: se il capitale sociale (o il fondo di dotazione) supera € 516.456,90.

## SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenute al versamento della tassa annuale le sole “società di capitali” (Spa, srl e Sapa) anche se in forma di società consortile o aziende speciali degli enti locali.

Inoltre, sono obbligate al versamento (CM 108/96) le società di cui sopra che si trovino:

- in **liquidazione ordinaria**
- in **procedura concorsuale**, ad esclusione delle società fallite.



**TRASFERIMENTO SEDE SOCIALE**: non presuppone alcun ulteriore versamento in quanto, a seguito del trasferimento, non è necessaria una nuova vidimazione dei libri sociali.

## SOGGETTI ESONERATI

Sono **escluse** dal versamento (non assolvono la tassa di concessione governativa né in sede di iniziale vidimazione, né in sede di versamento annuale):

	<b>le società cooperative e di mutua assicurazione.</b>
a)	<u>Vidimazione facoltativa</u> : per la vidimazione di libri e registri da parte di cooperative (es: libro decisioni soci) è dovuta la tassa di CCGG di € 67 per ogni 500 pagine (o frazione di 500 pagine).
b)	<b>consorzi diversi dalle società consortili</b> (RM 411461/90)
c)	<b>le società di capitali dichiarate fallite</b> (Ord.Trib. di Torino, 19/02/96; il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare, che vanno vidimate dal Giudice Delegato “senza spese”)
d)	<b>le società sportive dilettantistiche</b> (società di capitali “senza scopo di lucro”): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad un Ente di formazione sportiva</li> <li>▪ il cui atto costitutivo sia conforme ai provvedimenti in materia di Onlus (L. 289/2002).</li> </ul>



**SOGGETTI ESCLUSI**: rimangono escluse le imprese costituite in forma diversa:

- **imprese individuali e società di persone**
- **enti non commerciali** (associazioni, fondazioni, ONLUS, organizzazioni di volontariato, ecc., iscritte o meno al Rea in quanto in possesso di una attività commerciale o meno).

## PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

La **tassa annuale**:

- dovuta dalle società tenute alla vidimazione dei libri sociali (le società di capitali)
- si ritiene dovuta **per singolo anno solare** (non per esercizio o periodo d'imposta).

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

## Esempio1

- Srl costituita il 1/12/2017 con scadenza del 1° esercizio il 31/12/2018; in tal caso, la tassa:
- in sede di costituzione della società è stata versata per l'anno 2017
  - è dovuta, sempre in misura piena, per il 2018.



**Operazioni straordinarie:** la tassa è dovuta interamente anche per le società cessate nel 2018 o estinte in tale anno a seguito di operazioni straordinarie (es: Srl incorporata da altra società).

## IMPORTO DOVUTO

La tassa annuale:

- è calcolata in misura forfettaria, a prescindere dal n° di libri o pagine utilizzati nell'anno, in base:
- al **capitale sociale** (o del fondo di dotazione) **esistente al 1° gennaio 2018**
  - non rilevando eventuali variazioni intervenute successivamente all' 1/01/2018 (le stesse avranno effetto su quanto dovuto per il 2019).

**CAPITALE SOCIALE  
ALL'1/01/2018**



≤ € 516.456,90



**Tassa Annuale: € 309,87**

> € 516.456,90



**Tassa Annuale: € 516,46**

## Esempio2

La Beta srl presenta al 1/01/2018 un capitale sociale di € 100.000; in data 10/03/2018 l'assemblea delibera un aumento di capitale pari ad € 600.000; tale aumento:

- sarà rilevante dal 2018 ai fini della tassa (che nel 2019 sarà pari a € 516,46)
- pertanto al 16/03/2018 la società continua a versare € 309,87.

**Deducibilità:** la tassa è **deducibile ai fini IRES** ("per cassa", ex art. 99 Tuir) **ed IRAP**.

## MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento va effettuato mediante F24, con modalità telematiche, tenendo presente che:

- nel caso di **saldo "a zero"** (con compensazione) vanno utilizzati esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline)
- nel caso di **saldo a debito** (con/senza compensazione) vanno utilizzati i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.

In aggiunta a Entratel/Fisconline, può essere utilizzato il servizio di remote/home banking.

In particolare, nella Sezione "Erario" vanno riportati i seguenti dati:

- codice tributo **"7085"** periodo di riferimento **"2018"**.



## SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>	<b>7085</b>		<b>2018</b>	<b>309,87</b>	

**SOCIETÀ COSTITUITE NEL 2018:** le Srl o Spa costituite dopo il 1/01/2018:

- se ancora prive di P.Iva: devono versare la tassa annuale mediante bollettino di C/C postale n. 6007, intestato a: "Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara"; causale: "bollatura e numerazione libri sociali"
- se già in possesso di P.Iva: possono anch'esse pagare tramite F24, con l'ordinario codice tributo 7085 prima di presentare la dichiarazione di inizio attività su cui vanno riportati gli estremi del versamento.

## CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

## SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

## SANZIONI

Nell'ambito del DPR 641/72 non si riscontra più alcuna specifica sanzione in caso di omesso o tardivo versamento della tassa annuale.



**N.B.:** con la riforma del 1997 è stato, infatti, **soppresso l'art. 9 c. 3 DPR 641/72** nella parte in cui prevedeva la sanzione amministrativa dal 100% al 200%: "chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima".

La dottrina maggioritaria ritiene applicabile all'omesso/tardivo versamento della tassa annuale la **sanzione "ordinaria"** in materia di omesso versamento dei tributi (art. 13 c. 3 D.Lgs. 471/97), pari al:

- **30% dell'importo dovuto;**
- **15% se il versamento è eseguito con ritardo < 90 giorni**
- **1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con ritardo < 15 giorni.**



**ATTENZIONE:** secondo alcune CCIAA e la stessa Agenzia delle entrate (siti web istituzionali) per la violazione continua a trovare applicazione **la sanzione dal 100% al 200% della tassa** (in ogni caso, di importo non inferiore a €. 103,00) ai sensi del (soppresso) art. 9 c.1 DPR 641/72; si consiglia, pertanto, di consultarsi con la CCIAA competente.

## RAVVEDIMENTO OPEROSO

In caso di carente/omesso versamento del tributo è possibile avvalersi del ravvedimento operoso (il tributo rientra tra quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate), a condizione che la violazione non sia già stata constatata dalla CCIAA competente.

RIDUZIONE	SANZIONE	ALiquOTA RIDOTTA	GG DI RITARDO NEL VERSAMENTO
<b>1/10</b>	0,1% a giorno	<b>da 0,1% a 1,4%</b>	entro il 14° giorno dalla scadenza
	15%	<b>1,50%</b>	dal 15° al 30° giorno dalla scadenza
<b>1/9</b>	15%	<b>1,67%</b>	dal 31° al 90° giorno dalla scadenza
<b>1/8</b>	30%	<b>3,75%</b>	entro 1 anno dalla scadenza del versamento
<b>1/7</b>	30%	<b>4,29%</b>	entro 2 anni dalla scadenza del versamento
<b>1/6</b>	30%	<b>5%</b>	oltre 2 dalla scadenza del versamento



**INTERESSI:** l'importo della tassa va maggiorato degli interessi di mora.

Il DM 13/12/2017 (in G.U. n. 292/2017) ha **incrementato dal 1° gennaio 2018** il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. **dall' 0,1% allo 0,3%** in ragione d'anno.

## TASSI LEGALI NEL TEMPO

PERIODO	TASSO
Dal 1/01/2015 al 31/12/2015	0,5%
Dal 1/01/2016 al 31/12/2016	0,2%
Dal 1/01/2017 al 31.12.2017	<b>0,1%</b>
<b>DAL 01.01.2018</b>	<b>0,3%</b>

Qualora il versamento "tardivo" della tassa non sia contestuale al versamento della sanzione ridotta, quest'ultima, va commisurata ai giorni di ritardo nel versamento della tassa annuale (CM 41/2011).



Esempio: qualora un versamento di € 1.000 sia eseguito con 2 giorni di ritardo e la violazione sia regolarizzata entro 15 gg dalla scadenza, la sanzione è pari a € 2, cioè € 1.000 x 0,1%

**MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL RAVVEDIMENTO:** occorre utilizzare **2 diversi modelli**:

**1) MOD. F24:** per indicare (anche in compensazione):

- imposta: codice tributo **7085**
- interessi: **stesso codice tributo** (non esiste un codice apposito)

**2) MOD. F23:** per indicare la sanzione: riportando:

- **codice ufficio "RCC"** (campo 6)
- **causale "SZ"** (campo 9)
- **anno 2018** (campo 10)
- **codice tributo "678T"** - sanzione pecuniaria tasse di Concessioni governative" (campo 11).

Esempio3

La Alfa srl non ha versato entro il 16/03/2017 la tassa dovuta per il 2017 pari a € 309,87. Ipotizzando che la regolarizzazione sia effettuata il 16/03/2018 la società dovrà versare:

→ **con F24:**

- la tassa di €. 309,87
  - gli interessi così calcolati:
    - $309,87 \times 0,1\% \times 290 \text{ gg} / 365 \text{ gg}$ : 0,25
    - $309,87 \times 0,3\% \times 76 \text{ gg} / 365 \text{ gg}$ : 0,19
- totale interessi dovuti €. 0,44

→ **con F23:** la sanzione ridotta pari a € 11,62 (€. 309.87 x 3,75%)

Pertanto, il mod.F24 va così compilato:

SEZIONE ERARIO				
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mesè rif.	anno di riferimento	importi a debito versati
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>	<b>7085</b>		<b>2017</b>	<b>310,31</b>

Il mod.F23 va compilato come segue:

DATI DEL VERSAMENTO									
6. UFFICIO O ENTE		7. COD. TERRITORIALE (*)		8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO			
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">R C C</div> <small>codice sub. codice (*)</small>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">S Z</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Anno</span> <span>Numero</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>2 0 1 7</span> <span>  </span> </div> </div>			
11. CODICE TRIBUTO		12. DESCRIZIONE (*)			13. IMPORTO		14. COD. DESTINATARIO		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6 7 8 T</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1 1 6 2</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </div>		

**VIDIMAZIONE DEI LIBRI "SOCIALI" - OBBLIGHI**

Al momento della richiesta di vidimazione dei libri sociali al Registro Imprese (o ad un Notaio) tramite la compilazione del Modello L2:

- a) **se effettuata successivamente al 16/03/2018:** va **esibita copia del versamento** (mod. F24 o bollettino postale)
- b) **se anteriore al 16/03/2018:** la **prova del pagamento**:
  - **non può essere richiesta**, non essendo decorso il termine per il versamento (RM 170/2000)
  - eventuali **controlli** sul regolare pagamento della tassa, potranno essere effettuati in un momento successivo, anche in occasione di accessi, verifiche o ispezioni.

**Esempio4**

Se una Srl deve vidimare il Libro delle assemblee in data 26/02/2018, il Registro Imprese non può richiedere la copia dell'F24 attestante il pagamento.

**TASSA CCGG LIBRI SOCIALI e IMPOSTA DI BOLLO LIBRI CONTABILI**
**LIBRI "SOCIALI" DA "VIDIMARE"**

Sono soggetti alla tassa CCGG i libri sociali "obbligatori" previsti dall'art. 2421 Cod. Civ.:

<b>libro Soci</b>	<b>libro del Collegio sindacale</b>
<b>libro delle Assemblee</b>	<b>libro delle Obbligazioni</b>
<b>libro del Consiglio di amministrazione</b>	<b>libro delle Assemblee degli Obbligazionisti</b>
ogni altro libro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali (es.: <b>rifiuti speciali</b> , ecc.)	

**LIBRI "CONTABILI"**

Gli altri registri previsti:

- <b>dal Codice Civile:</b> Libro Giornale e Libro degli Inventari:	▪ <b>non vanno più vidimati</b> (non si paga alcuna tassa CCGG)
- <b>dalle norme tributarie</b> (Dpr 600/73 e Dpr 633/72): Registri IVA, Libro dei Cespiti, ecc.:	▪ vanno <b>solo numerati dal soggetto utilizzatore</b> : è prevista l'apposizione <b>dell'imposta di bollo</b> al momento della loro utilizzazione

**MODALITA' DELLA VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI**

Numerazione e bollatura va effettuata alternativamente:

- presso il Registro Imprese della CCIAA competente
- presso un notaio.

**TASSE DI CCGG ANCORA APPLICABILI**

La vidimazione dei libri sociali da parte:

delle società <b>cooperative</b> (obbligatoria)	€ 67 ogni 500 pagine (o frazione di essa)
---	---